

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1764

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CUTRUFO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2002

—————

Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore
associato di seconda fascia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I ricercatori universitari sono divenuti tali in base al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - previsto concorso nazionale - da figure precariali antecedenti che avevano svolto, per numerosi anni, attività didattica e di ricerca e, per la facoltà di medicina, anche di assistenza: assegnisti del Ministero della pubblica istruzione, borsisti, contrattisti, assistenti incaricati e medici interni, riconosciuti dall'amministrazione dei singoli atenei.

Prima di essere inquadrati nel ruolo di ricercatore, tali figure precariali erano tenute a svolgere le funzioni di didattica e di ricerca e, presso le facoltà di medicina, anche di assistenza, secondo quanto successivamente sancito dalla Corte costituzionale sulla inscindibilità delle tre funzioni.

Da anni una certa percentuale di ricercatori è divenuta, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, (articolo 12), previa valutazione del *curriculum* scientifico, affidataria di insegnamenti di corsi ufficiali presso corsi di laurea, corsi di diploma universitario (attualmente lauree di primo livello), scuole di specializzazione, scuole speciali e di perfezionamento. Come responsabili dei corsi di insegnamento loro affidati, svolgono sedute di esame con verbalizzazione e firma sui relativi verbali e sui libretti universitari e sono relatori di tesi di laurea e di specializzazioni. Alcuni di essi sono stati nominati coordinatori di corso integrato e coordinatori di semestre dai consigli di corso di laurea.

Il presente disegno di legge, che ha lo scopo di far transitare nel ruolo di professori di seconda fascia - previo giudizio di idoneità - quei ricercatori in possesso di alcuni requisiti fondamentali, e cioè almeno sedici

anni di anzianità giuridica nel ruolo ed almeno tre anni di insegnamento in corsi di laurea, corsi di diploma universitario (attualmente lauree di primo livello), scuole di specializzazione, speciali e di perfezionamento (quest'ultima figura è analoga ai vecchi professori incaricati stabilizzati), è giustificato dalle seguenti considerazioni:

- il numero limitato di coloro che sono in possesso di tali requisiti;

- il costo zero in termini economici dell'operazione (si veda Coordinamento intersedi professori universitari di ruolo [CIPUR]: *De Universitate: l'Istituzione Universitaria nel Terzo Millennio* - Quaderno n. 2 «... senza aggravio di spesa per il Sistema Universitario Nazionale e con notevole vantaggio economico per il Sistema Paese di circa 2.200 miliardi in 18 anni con la possibilità addirittura di poter reclutare 2.200 nuovi ricercatori per immettere linfa nell'Università...»).

Il riconoscimento delle funzioni effettivamente svolte e, quindi, il passaggio nel ruolo di professori di seconda fascia non è più procrastinabile. Ciò sancirebbe una realtà giuridica di cui le altre categorie docenti hanno già beneficiato grazie al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Adirittura alcune figure che non solo non dovevano, ma non potevano svolgere attività didattica e di ricerca, sono state in passato sanate e promosse previo giudizio idoneativo nel ruolo di professori di seconda fascia.

Appare, inoltre, evidente che sostenere una prova didattica da parte di coloro che da anni sono ufficialmente affidatari di insegnamenti presso corsi ufficiali delle facoltà rappresenta un non senso in quanto, annualmente, i consigli di facoltà di corso di laurea, delle

scuole di specializzazione e così via ratificano tale incarico sulla base dell'effettiva qualità della didattica effettuata. Resta invece valido il giudizio di idoneità sulla base di un'attenta valutazione da parte di una commissione dell'ateneo presso cui il candidato ha svolto le differenti attività, del suo *curriculum* scientifico (ciò renderebbe notevolmente più snella ed agevole la procedura di valutazione da parte delle singole commissioni e non verrebbero richiesti tempi «biblici» per il suo espletamento).

L'attuazione di tale provvedimento sarebbe in grado di promuovere numerosi effetti positivi:

- miglioramento del rapporto studenti-professori con positiva ricaduta sulla qualità dell'insegnamento;

- sana competizione tra i professori, continua valutazione reciproca e conseguente «riduzione del divario - a volte l'abisso -

che separa il mondo accademico ed il sistema produttivo del Paese...»;

- utilizzazione di un cospicuo serbatoio di risorse intellettuali, di esperienza di ricerca e di insegnamento - per troppo tempo (22 anni) congelato in attesa del giusto riconoscimento. Infatti i corsi per accedere alle fasce superiori sono stati pochissimi: a fronte di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 (un concorso ogni biennio) nella facoltà di medicina dell'università di Roma «La Sapienza», ad esempio, non ne fu espletato alcuno fino al 1999-2000.

L'approvazione del presente disegno di legge, infine, eviterebbe la demotivazione di una categoria di ultracinquantenni che continuano a vedersi preclusa ogni possibilità di progressione di carriera, con possibili negative ricadute psicologiche sull'attività didattica, scientifica ed assistenziale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I ricercatori universitari e le figure equiparate, che siano in possesso di un'anzianità giuridica pari ad almeno sedici anni e siano stati titolari di affidamenti o supplenze presso corsi di laurea, di diploma o di specializzazione per almeno tre anni, sono inquadrati, anche in soprannumero, nel ruolo di professore associato di seconda fascia, previa verifica scientifica effettuata dalle rispettive facoltà.

2. Coloro i quali non abbiano maturato i tre anni di insegnamento devono sostenere anche una prova didattica.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.